



**Giunta Regionale della Campania
Direzione Risorse Finanziarie**

Alle Direzioni Generali e Strutture
Equiparate

e, p.c.

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta

All'Ufficio Legislativo 40.02.00

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta informazioni atti tributari.

Questa Direzione sta procedendo ad una ricognizione ai fini di procedere a disciplinare il diritto al contraddittorio in materia tributaria, di cui all'art. 6-bis della legge 212/2000 e per l'individuazione delle tipologie di atti per le quali non sussiste il diritto del contribuente al contraddittorio.

L'art. 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n.219 prevede che, salvo quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, *"....tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità,...da un contraddittorio informato ed effettivo..."*.

Detto contraddittorio si realizza, ai sensi dal terzo comma dell'art. 6-bis, con la comunicazione, precedentemente alla notificazione dell'atto impugnabile, di uno schema dell'atto stesso, a fronte del quale il contribuente può presentare le proprie controdeduzioni, ovvero richiedere di accedere agli atti del procedimento.

Il secondo comma del succitato art. 6-bis della legge 212/2000 esclude il diritto al contraddittorio per *"gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze....."*.



Detto decreto è stato emanato con D.M. del 24 aprile 2024 ed individua, relativamente ai soli tributi erariali, le tipologie di atti per le quali non sussiste il diritto al contraddittorio ex art. 6-bis.

Ciò in quanto la disposizione della legge statale in materia di contraddittorio, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1 rientra tra i principi ai quali le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti.

L'adeguamento al principio del contraddittorio riveste carattere di urgenza, in quanto l'atto adottato in mancanza della preventiva procedura di contraddittorio, salvo che per i casi in cui il contraddittorio è escluso, è annullabile innanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Le categorie degli atti *"automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni"*, individuate dal legislatore statale come atti per i quali può essere esclusa la procedura di contraddittorio preventivo, sono riconducibili alle ipotesi in cui l'accertamento della violazione della norma tributaria è effettuato dall'Ufficio sulla base o dei dati contenuti in dichiarazioni del contribuente stesso o ricavati da banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

Tanto premesso, si chiede agli Uffici in indirizzo, nel caso in cui essi gestiscano entrate di natura tributaria, di voler comunicare, entro gg. 30 dalla ricezione della presente le tipologie di atti per i quali non si reputa necessaria l'instaurazione della procedura di contraddittorio di cui all'art. 6-bis della legge 212/2000, indicando:

- la denominazione del tributo e la normativa di riferimento;
- la tipologia di atti impositivi da escludere dalla procedura di contraddittorio preventivo (es. avviso di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni);
- la fonte dei dati posti a fondamento degli atti impositivi (es. tipologia di dichiarazione del contribuente, banca dati da cui sono desunti i dati necessari all'accertamento)

Per eventuali chiarimenti si potrà contattare la dott.ssa Tiziana Romano al numero di telefono 0817968820 o all'indirizzo email tiziana.romano@regione.campania.it.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente della UOD 50.13.18
dr. Fabio D'Ambrosio

La Direttrice Generale
dr.ssa Antonietta Mastrocola

